



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 9 del 19/01/2023

Oggetto: DPR 160/2010 ART.8 - PERMESSO DI COSTRUIRE PER RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO INDUSTRIALE, SEDE DELLA DITTA "REGGIANA GOURMET S.R.L." - LOC. BOGOLESE - COMUNE SORBOLO MEZZANI, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 646/2022 - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il D.Lgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.21;

PREMESSO, sotto il profilo procedurale:

che l'Unione Bassa Est Parmense, con nota PEC n. 29372 del 22.09.22 ha trasmesso l'istanza, pratica SUAP n. 646/2022 per la valutazione del progetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso, comportante variante agli strumenti urbanistici di RUE secondo la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010;

che, in particolare, il richiedente intende insediarsi in uno stabilimento esistente, già sede di un'altra realtà produttiva oggi di fatto dismessa, mediante la ristrutturazione con ampliamento - senza modifiche al sedime dell'attuale costruzione -, dell'edificio industriale per produzioni agroalimentari, con l'insediamento della nuova Impresa Reggiana Gourmet s.r.l., la cui attività rientra nell'uso UC2 - attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare - per la lavorazione e produzione alimentare di pasta ripiena, uso attualmente non previsto per questa area negli strumenti urbanistici, che ammettono l'Uso UC1, per attività manifatturiere industriali o artigianali, non per produzioni agroalimentari. In merito allo stoccaggio delle materie prime, si segnala che è prevista la rimozione del silo esistente - di mc 274.82 - nonché dei camini, e la sostituzione con quattro nuovi sili di volume complessivo comparabile col precedente. Gli stessi, come i precedenti, avranno un'altezza superiore ai 10 m. Le loro dimensioni vanno inoltre a ridefinire la distanza ad oggi esistente tra i sili e il confine di proprietà che, diversamente dal precedente, risulta superiore ai 10 m dalla carreggiata stradale. Da ultimo si procederà alla ristrutturazione totale dell'impianto termico esistente, ovvero all'installazione di un impianto fotovoltaico al fine di compensare con fonti rinnovabili il consumo di energia;

che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 180 del 2010, gli elaborati di progetto e di variante urbanistica, comprensivi di Rapporto Ambientale sono stati depositati e pubblicati presso il Comune di Sorbolo e Mezzani ed il Comune ne ha disposto la pubblicazione sul BUR per 60 giorni dal 28.09.2022 al 27.11.2022;

che, successivamente alle richieste di integrazioni formulate da ARPAE, con prot. n. 159719 del 29.09.22, da AUSL, con prot. n. PG0064993 del 05.10.22, dal Comune di Sorbolo e Mezzani con prot. n. 6351 del 07.10.22, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con prot. n. 9106 del 04.10.22, il SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense ha convocato la prima seduta - pubblica, svoltasi in modalità telematica - della Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica in oggetto per il giorno 7.10.2022, nel corso della quale, per quel che attiene gli aspetti di competenza della Provincia, è stato specificato che occorre: procedere alla modifica dell'art. 63 del RUE con indicazione specifica della Variante relativa alla sola Ditta in oggetto, con l'aggiunta del settore agroalimentare e all'aggiornamento della cartografia dello stesso strumento; integrare la VALSAT sia in relazione al rispetto delle condizioni previste dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA, sia in relazione al possibile aumento del traffico sulla SP 62R;

che, nell'ambito della prima seduta della Conferenza di Servizi, il Comune di Sorbolo Mezzani ha attestato, documentandolo, che non sono disponibili al momento aree compatibili con l'attività prevista in oggetto e pertanto è legittima la procedura in essere di cui all'art. 8 del DPR 160/2010;

che, nell'ambito della prima seduta della Conferenza dei Servizi, l'Amministrazione Provinciale ha precisato altresì che il parere della Provincia sarà rilasciato con Decreto Presidenziale, al termine del periodo di deposito e dopo la chiusura della Conferenza dei servizi, previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti in materia ambientale e che in tale parere sarà valutata la variante urbanistica e sarà espresso il parere motivato sulla Valsat ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n.4/2008;

che, con PEC n. 33463 del 04.11.22 il SUAP ha trasmesso le integrazioni presentate dal richiedente;

che, in data 11.11.2022, è pervenuto un preavviso di parere contrario da parte del Comando dei Vigili del Fuoco con prot. n. 19334 del 11.11.22;

che, in data 15.11.2022, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi - sempre pubblica, svoltasi in modalità telematica - nel corso della quale il Comando dei Vigili del Fuoco ha precisato che il parere contrario è superabile con alcune modifiche progettuali che il richiedente si è reso disponibile ad apportare e presentare in tempi brevi;

che, nella medesima seduta, per quel che attiene gli aspetti di competenza della Provincia, oltre ad essere precisato che l'inserimento nell'art. 63 del RUE di un riferimento all'intervento della Ditta e di una precisa identificazione in cartografia verrà apportato direttamente dal Comune, la Provincia di Parma, con riguardo al rispetto delle condizioni previste dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano – PdGRA, ha specificato la necessità che, nella relazione venga valutato anche il reticolo secondario e non solo quello primario, adempimento che il richiedente si è reso disponibile ad implementare; mentre con riguardo al tema della viabilità, si è evidenziato come l'intervento non determinerà ricadute sulla viabilità provinciale;

che con nota PEC n. 36515 del 01.12.22 e con nota PEC n. 37861 del 15.12.22 il SUAP ha trasmesso rispettivamente le integrazioni presentate dal richiedente e la nota del Comune di Sorbolo Mezzani relativa alla modifica degli elaborati proposti per la Variante n. 20 al Regolamento Urbanistico Edilizio di Sorbolo;

che il SUAP ha dichiarato in Conferenza di Servizi che, nel periodo di deposito degli elaborati, non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO, nel merito:

che il progetto in oggetto riguarda la ristrutturazione con ampliamento di un edificio industriale, una volta sede della ditta "Mazzali Grandi Armadi s.r.l.", per l'insediamento della ditta "Reggiana Gourmet s.r.l.";

che l'edificio esistente è ubicato nel comune di Sorbolo Mezzani, località Bogolese, all'interno della zona industriale, all'interno del Territorio Urbanizzato. Si affaccia a nord sulla via F. Santi – strada classificata come secondaria di penetrazione - mentre a ovest alla via Caduti del Lavoro - strada locale di accesso. I restanti confini prospettano su aree industriali attualmente in uso;

che l'area è classificata dal RUE APC.2, "Ambiti per attività produttive esistenti" (art. 63) e la destinazione d'uso al momento insediata è UC1, "Attività manifatturiere industriali o artigianali", e si trova all'interno del Territorio Urbanizzato. La nuova produzione rientra invece negli usi UC2, "Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare". La ristrutturazione comporterà, conseguentemente, la realizzazione di impianti adatti al nuovo uso che va insediandosi senza che comunque vi siano modifiche al sedime dell'attuale costruzione;

che la scelta di intervenire in un ambito, APC.2, che formalmente non include il suddetto nuovo uso tra quelli ammessi, si è resa necessaria in seguito all'analisi dello strumento urbanistico e del contesto comunale attuale;

che conseguentemente per la variante al RUE si propone:

- a livello normativo di introdurre al comma 1 dell'art. 63 "Ambiti per attività produttive esistenti", all'interno dell'uso Uc – Funzioni produttive artigianali oltre all'uso Uc1, anche l'uso Uc2 limitatamente al progetto di cui trattasi;
- a livello cartografico la conseguente indicazione in cartografia della Variante specifica per la ditta Gourmet, nella tavola di RUE relativa all'ambito di Bogolese;

che pertanto la ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;

che dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l'area oggetto dell'intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (adottato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 4 del 17 dicembre 2015 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata

dall'intervento in oggetto come "area *interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)*"; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016):

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio ricade all'interno delle seguenti tutele:

- tutela della struttura centuriata ai sensi dell'art. 16 e della Tav C.1 PTCP;

che per l'area in oggetto è riconosciuta "poco vulnerabile" sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – *Classi di Vulnerabilità*);

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

CONSIDERATO che nell'ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi sono state richieste integrazioni riguardanti il tema acustico, odorigeno, viabilistico e relativo al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;

che tali integrazioni sono state fornite con successive trasmissioni e sono state valutate complessivamente esaurienti;

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, di cui in particolare:

- AUSL ha espresso parere di competenza favorevole nell'ambito della Conferenza dei servizi;
- ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole con nota Rif. Arpae PG 150417 del 22/09/2022 Sinadoc 31978/2022 e con nota rif. Arpae PG 2022/154417 del 21/09/2022 PG 2022/197441 del 01/12/2022 Sinadoc 2022/31978. In particolare quest'ultima riguardante gli aspetti acustici rimanda ad alcune prescrizioni tecniche;
- IRETI, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, ha espresso parere favorevole di fattibilità con prescrizioni tecniche per quel che concerne lo scarico industriale in pubblica fognatura indicato con la sigla S3 a cui il proponente dovrà attenersi;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, in quanto gli elaborati così come integrati sono ritenuti tali da garantire il rispetto delle tutele così come sopra evidenziate limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato criticità in merito alla compatibilità geologica connessa alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole, visti altresì gli elaborati tecnici integrati e i pareri favorevoli con prescrizioni relative agli aspetti acustici e fognari ai sensi dell'art.

5 della LR 20/2000 e s.m.i., fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nel rispetto della procedura di cui all'art.8 DPR 160/2010, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione della stessa variante;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e s.m.i. e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla variante urbanistica al RUE del Comune di Sorbolo Mezzani, nel rispetto delle prescrizioni tecniche su indicate e individuate in sede di Conferenza dei Servizi, per la quale si evidenzia contestualmente l'assenza di rilievi di carattere urbanistico, nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di ristrutturazione con ampliamento della ditta Gourmet (pratica SUAP n. 646/2022) esistente in Sorbolo Mezzani;

di trasmettere altresì all'Unione Bassa Est copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **176 /2023** ad oggetto:

" DPR 160/2010 ART.8 - PERMESSO DI COSTRUIRE PER RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO INDUSTRIALE, SEDE DELLA DITTA "REGGIANA GOURMET S.R.L." - LOC. BOGOLESE - COMUNE SORBOLO MEZZANI, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 646/2022 - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 19/01/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale